

Riproduzione animale

Esistono diversi tipi di strutture afferenti il settore della riproduzione animale:

- **Centri raccolta e magazzinaggio sperma, dei gruppi di raccolta e produzione embrioni destinati agli Scambi Comunitari.**

Base normativa: D.lgs n.132/05 —attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina

D.P.R. n. 241/94 —regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi Terzi di embrioni di animali della specie bovina

D.P.R. n. 242/94 — regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina

D.lgs n.633/96 —attuazione della direttiva 92/65/CE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella comunità sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

Flusso autorizzativo: Il Ministero della Salute, a seguito della richiesta da parte della Regione/P.A., rilascia il numero univoco nazionale. La Regione Abruzzo (Agricoltura) rilascia l'autorizzazione all'attività di raccolta, stoccaggio e vendita sperma, ovuli ed embrioni destinati agli scambi comunitari. Il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, a seguito della richiesta della Regione, effettua un sopralluogo ispettivo per verificare il possesso, da parte dei Centri, degli adeguati requisiti normativi.

- **Stazioni di monta naturale pubblica, stazioni di inseminazione artificiale equina, centri di produzione dello sperma, recapiti, gruppi di raccolta embrioni, gruppi di produzione embrioni. Commercio Nazionale**

Base normativa: Legge 30/91 "disciplina della riproduzione animale"; D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

L'Autorità competente centrale è il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che vigila sulla effettiva attuazione delle norme a cui si fa riferimento e a divulgare annualmente l'elenco delle strutture operanti. La Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo effettua il rilascio dell'autorizzazione all'attività per:

- monta naturale pubblica
- inseminazione artificiale
- raccolta e produzione di embrioni ed oociti

Flusso autorizzativo: Il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL, su richiesta della Regione, svolge il sopralluogo ispettivo per il riscontro della sussistenza dei requisiti normativi richiesti al fine del nulla osta necessario al rilascio dell'autorizzazione.